

MINISTERO DEL TESORO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

	<i>Pag.</i>
	—
Legge 23 dicembre 1962, n. 1774	155
Legge 11 giugno 1967, n. 442	155
Legge 12 marzo 1968, n. 260	156
Legge 8 aprile 1969, n. 160	157
Legge 12 dicembre 1970, n. 979	158
Legge 4 agosto 1971, n. 588	159
Legge 4 agosto 1971, n. 594	159, 160
Legge 6 ottobre 1971, n. 853	161, 162
Legge 22 ottobre 1971, n. 865	162
Legge 18 dicembre 1972, n. 864	163
Legge 6 giugno 1973, n. 321	164
Legge 24 giugno 1974, n. 268	164
Legge 14 ottobre 1974, n. 652	165
Legge 24 dicembre 1974, n. 713	166, 167
Legge 7 giugno 1975, n. 227	167
Legge 10 ottobre 1975, n. 517	168
Legge 16 ottobre 1975, n. 492	169
Legge 16 ottobre 1975, n. 493	170
Legge 3 febbraio 1976, n. 11	171
Legge 6 marzo 1976, n. 52	171
Legge 30 aprile 1976, n. 374	172
Legge 2 maggio 1976, n. 183	173, 174
Legge 5 maggio 1976, n. 206	175
Legge 24 maggio 1976, n. 350	175, 176
Legge 9 novembre 1976, n. 902	177
Legge 13 aprile 1977, n. 191	178
Legge 6 giugno 1977, n. 277	179
Legge 8 agosto 1977, n. 536	180, 181
Legge 8 agosto 1977, n. 546	181

VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<i>Pag.</i>
Legge 12 agosto 1977, n. 675	182, 183
D.P.R. 28 settembre 1977, n. 772	183
Legge 9 dicembre 1977, n. 956	184
Legge 3 gennaio 1978, n. 2	185, 186
Legge 27 luglio 1978, n. 393	186, 187
Legge 5 agosto 1978, n. 457	187, 188
Legge 5 dicembre 1978, n. 776	189
Legge 21 dicembre 1978, n. 843	190
Legge 8 gennaio 1979, n. 6	190
Legge 19 gennaio 1979, n. 17	191
D.L. 22 marzo 1979, n. 99 (non ancora convertito in legge)	192
Legge 24 aprile 1980, n. 146	192, 193, 194

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Legge 16 aprile 1973, n. 171	194
Legge 9 maggio 1975, n. 153	195
Legge 16 ottobre 1975, n. 492	196
Legge 16 ottobre 1975, n. 493	196
Legge 30 aprile 1976, n. 386	204
Leggi 29 maggio 1976, n. 336 e 8 agosto 1977, n. 546	205
Leggi 1° giugno 1977, n. 285 e 4 agosto 1978, n. 479	206
Legge 12 febbraio 1977, n. 23	209
Legge 14 marzo 1977, n. 73 e D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100	209
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 101	211
D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705	211
Legge 1° agosto 1977, n. 545	213
Legge 25 maggio 1978, n. 230	213
Legge 2 giugno 1978, n. 339	214
Legge 3 giugno 1978, n. 296	215
Legge 27 luglio 1978, n. 394	215
Legge 19 gennaio 1979, n. 17	216
Legge 14 dicembre 1979, n. 623	218
Legge 3 aprile 1980, n. 115	218
Legge 3 aprile 1980, n. 116	219
Legge 3 aprile 1980, n. 117	220

LEGGE 23 DICEMBRE 1962, N. 1774

Contributo a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Con la suddetta legge è stato rivalutato il contributo ordinario che annualmente lo Stato stanziava a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova. In virtù di tale decisione l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredi portuali di Genova passa da L. 4.500.000 a L. 100.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1962-63 (1).

	Lire
a) autorizzazioni complessive	4.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	1.750.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	1.750.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	1.750.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	2.250.000.000

Nei primi otto mesi del 1980 non sono stati effettuati nè impegni, nè pagamenti. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a L. 100.000.000.

(1) L'art. 1 della legge 1251 del 20 dicembre 1967 proroga ulteriormente la durata dal 1984 al 2002.

LEGGE 11 GIUGNO 1967, N. 442

Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'art. 21 della legge 635/1961 e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'art. 20 lettera c) della stessa legge e degli articoli 8 e 12 della legge 131/1967.

Lo scopo della legge è quello di concedere, tramite il Medio-credito centrale, contributi agli interessi a favore degli istituti bancari a medio termine che effettuano concessioni di crediti finan-

ziari a favore di acquirenti esteri ed a Stati esteri collegati ad acquisti di beni e servizi italiani.

I contributi agli interessi coprono la differenza tra il tasso di rendimento riconosciuto agli istituti bancari ed il tasso del prestito concesso all'estero.

La spesa complessiva prevista è di 90.000 milioni di lire, a partire dal 1967 fino al 1981 con stanziamenti annuali pari a 6.000 milioni di lire.

Nei vari anni la spesa è stata sempre effettuata. Con D.L. 24 maggio 1978, n. 224, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1978, n. 393, gli stanziamenti della 442/1967, sono stati ridotti di 6.000 milioni di lire per il 1978 e di 3.000 milioni di lire per gli anni 1979, 1980 e 1981.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	75.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	69.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	69.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	69.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	6.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lire 3.000.000.000.

LEGGE 12 MARZO 1968, N. 260

Proroga della legge 30 dicembre 1960 n. 1676, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

L'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 260, che proroga l'art. 5 della legge 30 dicembre 1960 n. 1676, ha autorizzato il Ministero del Tesoro a contrarre mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 400 miliardi ripartiti fra gli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1980.

In attuazione della suddetta legge sono state stipulate dal 1961 al 1975 convenzioni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche che hanno consentito un netto ricavo di lire 290 miliardi.

Negli anni dal 1976 al 1978, la situazione del mercato finanziario non ha consentito la realizzazione delle quote relative a quegli anni, pari a lire 60 miliardi.

Nel 1979, essendo stata assegnata al capitolo in questione la somma di lire 20 miliardi, si è provveduto al versamento del predetto importo.

Al 31 dicembre 1979 sono stati erogati complessivamente 310 miliardi.

La legge finanziaria per l'anno 1980 ha procrastinato il termine di vigenza delle predette norme fino all'anno 1981, disponendo il pagamento dei residui 90 miliardi in ragione di 30 miliardi nel 1980 e di 60 miliardi nel 1981.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	400.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	310.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	310.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	310.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	90.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 30.000.000.000.

LEGGE 8 APRILE 1969, N. 160

Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno.

L'art. 3 della legge sopracitata (modificando in proposito il T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523) ha, fra l'altro, determinato in lire 500 miliardi l'onere della Cassa per il Mezzogiorno per la concessione di un contributo sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse dall'ISVEIMER, IRFIS e CIS per il finanziamento di iniziative industriali nei territori del Mezzogiorno ed ha disposto che tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro negli anni dal 1970 al 1980.

Alla data del 31 dicembre 1979, a valere sulla predetta somma, sono state corrisposte alla Cassa per il Mezzogiorno complessive lire 456.500 milioni, pari alle quote relative agli anni dal 1970 al 1979.

Per l'anno 1980 sono state corrisposte alla Cassa per il Mezzogiorno le prime tre quote trimestrali relative allo stesso anno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Lire
a) autorizzazioni complessive	500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	456.500.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	456.500.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	456.500.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	43.500.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono stati impegnati L. 43.500.000.000 ed effettuati pagamenti per L. 32.625.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a L. 43.500.000.000.

LEGGE 12 DICEMBRE 1970, N. 979, di conversione del D.L. n. 723 del 16 ottobre 1970 (art. 21)

Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali dell'agosto-ottobre 1970.

Lo scopo della legge 12 dicembre 1970, n. 979, è di consentire al Mediocredito Centrale la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti effettuati da Istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali sinistrate, nonché su quelli a favore dei professionisti e privati danneggiati, in modo da permettere l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

L'ammontare della spesa prevista complessiva è di lire 40 miliardi, ripartita in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1971 al 1980.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	40.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	36.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	36.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	36.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 . . .	4.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 4.000.000.000.

LEGGE 4 AGOSTO 1971 N. 588, di conversione del D.L. n. 428 del 1971

Aumento del Fondo di rotazione per la ricerca applicata istituito presso l'I.M.I.

Con il D.L. 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, il Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'art. 4 e seguenti della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con uno stanziamento di lire 100 miliardi, è stato aumentato di lire 50 miliardi.

Il predetto aumento è stato attuato utilizzando il netto ricavo di operazioni finanziarie effettuate dal Ministero del Tesoro negli anni 1971 e 1972.

A tutto il 31 dicembre 1979, sull'ammontare di lire 50 miliardi sopraccennato erano state spese lire 39 miliardi.

Al 31 dicembre 1978 dello stanziamento di lire 50 miliardi ne residuavano 15 che sono stati eliminati dal bilancio per perenzione amministrativa, ai sensi della legge 20 luglio 1977, n. 407, essendo trascorso il quinquennio dallo stanziamento originario.

Pertanto ogni ulteriore spesa da effettuarsi utilizzando i predetti fondi è subordinata alla riassegnazione in bilancio dei fondi stessi da richiedersi alla Ragioneria Generale dello Stato. Con D.M. del 7 aprile 1979, è stata disposta l'assegnazione in bilancio della somma di lire 4 miliardi. Tale somma è stata erogata all'IMI con D.M. del 20 ottobre 1979 per le esigenze del Fondo per la ricerca applicata.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	50.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	50.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	50.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	39.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 non è stato effettuato alcun pagamento. Si prevede che entro la fine dell'esercizio saranno pagati gli 11 miliardi residui.

LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 594, di conversione del D.L. 5 luglio 1971, n. 430

Contributi sugli interessi per crediti ad industria, commercio e artigianato.

Lo scopo della legge è quello di concedere, attraverso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, contributi negli interessi sui

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

La spesa prevista ammonta a lire 113.500.000.000, ripartita in ragione di lire 5.500.000.000 nell'anno 1971, lire 5.000.000.000 nell'anno 1972, lire 8.500.000.000 nell'anno 1973, lire 11.500.000.000 nell'anno 1974, lire 14.500.000.000 per ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, lire 11.500.000.000 per l'anno 1979, lire 8.500.000.000 per l'anno 1980 e lire 5.000.000.000 per l'anno 1981.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	113.500.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	100.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	100.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	100.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	13.500.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 8,5 miliardi.

LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 594, di conversione del D.L. 5 luglio 1971, n. 430

Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Lo scopo della legge - per quanto attiene la spesa prevista dall'art. 4 del D.L. - è analogo a quello della 442/67.

La spesa complessiva prevista è di 67.500 milioni di lire, ripartiti in 4.500 milioni di lire per ciascun esercizio dal 1971 al 1985.

Nei vari anni la spesa è stata sempre effettuata. Con il D.L. 224/1978, legge 393/1978, gli stanziamenti della 594/1971 sono stati ridotti di 4.500 milioni per il 1978, 1.500 per il 1979, 3.100 per il 1980, 4.410 per il 1981, 3.250 per il 1982, 3.530 per il 1983, 3.740 per il 1984 e 3.920 per il 1985.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	39.550.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	34.500.000.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Lire
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	34.500.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	34.500.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	5.050.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 1.400.000.000.

LEGGE 6 OTTOBRE 1971, N. 853

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975. (Capitolo 7759).

L'art. 17, 6° comma della legge sopracitata, ha autorizzato la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impegni nel periodo 1971-1975 in eccedenza alla dotazione stabilita per lo stesso periodo, fino alla concorrenza di lire 1.450 miliardi, in conto dell'assegnazione che sarebbe stata autorizzata per il quinquennio successivo.

La medesima disposizione ha stabilito che ai predetti impegni doveva farsi fronte mediante iscrizione della cennata somma di lire 1.450 miliardi nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1980.

Alla data del 30 giugno 1980, a valere su detta somma, sono state corrisposte alla Cassa per il Mezzogiorno complessive lire 1.425 miliardi, pari alle quote relative agli anni 1976, 1977 e 1978, 1979 e alle prime tre trimestralità per l'anno 1980.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	1.450.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	1.350.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	1.350.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	1.350.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	100.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state impegnate L. 100.000.000.000 ed effettuati pagamenti per L. 75.000.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a L. 100.000.000.000.

LEGGE 6 OTTOBRE 1971, N. 853

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975. (Capitolo 7735).

L'art. 10 della legge sopracitata ha recato agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, in particolare mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi.

L'art. 17, ultimo comma, della stessa legge ha poi stabilito che, per il quinquennio 1971-1975, l'onere relativo alle predette agevolazioni gravi sulla dotazione della Cassa per lo stesso periodo, mentre per il periodo successivo l'onere in parola, determinato in lire 2.550 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di lire 255 miliardi all'anno fino al 1985.

Alla data del 31 dicembre 1979, a valere su detta somma, sono state corrisposte alla Cassa per il Mezzogiorno complessive lire 1.020 miliardi, pari alle quote relative agli anni 1976, 1977, 1978 e 1979.

Per l'anno 1980 sono state pagate le prime tre quote trimestrali relative allo stesso anno.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	2.550.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	1.020.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	1.020.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	1.020.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	1.530.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono stati impegnati L. 255 miliardi ed effettuati pagamenti per L. 191.250.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a L. 255.000.000.000.

LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865

Programma e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionale.

L'art. 67, lettera d) della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ha autorizzato la spesa complessiva di lire 78 miliardi, da ripartirsi negli anni 1976-1979, per la concessione di anticipazioni in pagamento dei

debiti dello Stato nei confronti della GESCAL, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo la scadenza del programma decennale di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, recante liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (GESCAL).

La predetta legge ha cessato la sua efficacia nell'anno 1979 ed i relativi pagamenti sono stati integralmente effettuati.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	78.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	78.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	78.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	78.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	—

LEGGE 18 DICEMBRE 1972, N. 864

Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 dicembre 1970 relativi alla associazione tra CEE e Turchia.

La legge sopraindicata prevede la spesa relativa agli aiuti finanziari a favore della Turchia concessi sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli investimenti, quale mandataria degli Stati membri della Comunità.

La quota a carico dell'Italia, ai sensi dell'art. 4 del protocollo finanziario ratificato con la citata legge n. 864/1972, ammonta a 35,7 milioni di unità di conto, corrispondente a lire 22.312.500.000.

I pagamenti vengono effettuati su richiesta della BEI in relazione alle scadenze dei singoli contratti di prestito, tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede agli accreditamenti sul conto intestato alla BEI presso la Banca d'Italia.

A decorrere dall'anno finanziario 1979 i pagamenti vengono effettuati in conto residui.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	22.312.500.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	22.312.500.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	22.312.500.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	20.508.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	in relazione alle richieste della BEI

LEGGE 6 GIUGNO 1973, N. 321

Integrazione del Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia.

Le finalità della legge 6 giugno 1973, n. 321 consistono nella integrazione della dotazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, istituito con la legge 18 ottobre 1955, n. 908, per la concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane per costruzioni navali, per attività turistico alberghiera e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonché al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare.

La legge in oggetto prevede il conferimento di 40 miliardi di lire da ripartirsi in otto annualità di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1980.

Il beneficiario delle somme stanziato è il Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, istituito con la citata legge n. 908/1955.

Le procedure da seguire per l'attuazione della legge consistono in un mandato di pagamento sulla Tesoreria centrale dello Stato mediante accreditamento al conto corrente postale infruttifero intestato al cennato « Fondo » in essere presso la suddetta Tesoreria centrale.

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	40.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	35.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	35.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	35.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	5.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 5.000.000.000.

LEGGE 24 GIUGNO 1974, N. 268, D.L. 5 aprile 1979, n. 114 e art. 40 legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980)

Piano rinascita Sardegna.

Questi provvedimenti prevedono stanziamenti di fondi a favore della Regione autonoma della Sardegna da destinarsi al sostegno ed allo sviluppo delle attività economiche dell'isola.

È previsto un ammontare complessivo di 693.200 milioni da ripartirsi in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1974, lire 50 miliardi nell'anno 1975, lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 93.200 milioni nell'anno 1979, lire 70 miliardi nell'anno 1980, lire 80 miliardi nell'anno 1981, lire 90 miliardi nell'anno 1982, lire 60 miliardi negli anni 1983 e 1984.

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	693.200.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	333.200.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	333.200.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	333.200.000.000 (a)
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	360.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 70.000.000.000.

(a) Di cui lire 33.200 milioni versati nell'anno 1979 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 114/79 concernente assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso.

LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 652

Integrazione e modifiche al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge n. 1089 del 1968.

La legge 14 ottobre 1974, n. 652 ha recato un ulteriore aumento di 100 miliardi sul Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'art. 4 e seguenti della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che è stato attuato con la stessa procedura prevista dalla legge 4 agosto 1971, n. 588, per l'aumento di lire 50 miliardi.

A tutto il 31 dicembre 1979 ed al 30 giugno 1980 non è stata effettuata alcuna spesa sul predetto stanziamento di lire 100 miliardi (ricavo da operazioni finanziarie che sono state effettuate dal Ministero del tesoro negli anni 1975 per lire 40 miliardi, 1977 per lire 20 miliardi e 1978 per lire 40 miliardi, essendo ancora disponibili

fondi sul precedente stanziamento recato dalla legge n. 588 di cui si è dato cenno (1).

Si prevede che prima della fine dell'esercizio 1980 saranno impegnati e pagati L. 55.000.000.000, di cui alle previsioni annuali di cassa.

(1) Le somme predette, come pure quelle residue su tutte le altre autorizzazioni di spesa previste dalle leggi concernenti il Fondo speciale per la ricerca applicata, sono da considerarsi residui di stanziamento, in quanto il Tesoro provvede ad effettuare i relativi pagamenti su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano cui è affidata la gestione del Fondo, in relazione alle effettive occorrenze del Fondo stesso (erogazioni ai matematici) dimostrate da situazioni finanziarie fornite di volta in volta dall'IMI.

Pertanto, l'utilizzazione degli stanziamenti previsti è condizionata dall'andamento della gestione in parola.

LEGGE 24 DICEMBRE 1974, N. 713, (art. 2)

Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie dell'artigianato, commercio, esportazione, cooperazione.

La legge suddetta mette a disposizione della Cassa per il credito alle imprese artigiane i fondi necessari ad alleviare i pesi finanziari delle imprese artigiane.

La cassa in virtù di tale stanziamento contribuisce al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti ottenuti dalle piccole imprese, le quali possono, così, beneficiare di un tasso di favore, inferiore a quello di mercato.

L'ammontare della spesa prevista a tal fine, pari a lire 74 miliardi, è stata ripartita in ragione di 4 miliardi per l'anno 1974, 6 miliardi per l'anno 1975 e 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	74.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	42.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	42.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	42.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	32.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 8.000.000.000.

LEGGE 24 DICEMBRE 1974 N. 713 (art. 7)

Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie dell'artigianato, del commercio, esportazione e cooperazione.

Il fine della legge in oggetto è quello di incrementare il fondo costituito presso il Mediocredito centrale. La funzione del fondo contribuiti è quello di concorrere al pagamento degli interessi dovuti agli istituti e aziende di credito che effettuano operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito a favore delle imprese esportatrici.

L'ammontare della spesa prevista è di lire 100.000.000.000 che sono ripartiti annualmente: 4.000.000.000 nel 1974, 10.000.000.000 nel 1975, 11.000.000.000 nel 1976 e 15.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	70.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	70.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	70.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	30.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 15.000.000.000.

LEGGE 7 GIUGNO 1975, N. 227

Programma di meccanizzazione dei servizi postali.

La legge 7 giugno 1975, n. 227 ha autorizzato in favore del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 e seguenti della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, l'apporto di lire 60 miliardi, con vincolo di destinazione ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e alla informatica.

L'apporto in questione è stato previsto per gli anni dal 1975 al 1978 ed i relativi stanziamenti in bilancio sono stati di lire 10 miliardi nel 1975, lire 10 miliardi nel 1976, lire 20 miliardi nel 1977 e lire 5 miliardi nel 1978.

I rimanenti 15 miliardi non sono stati stanziati nel 1978, in relazione all'art. 208 della legge di approvazione del bilancio stesso e sono stati iscritti nel bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A tutto il 31 dicembre 1979 sono state spese lire 22.900 milioni ed al 30 giugno 1980 lire 27.900 milioni.

Anche per i finanziamenti di cui alla legge « 227 » valgono le forme e i modi di erogazione previsti per gli interventi del Fondo per la ricerca applicata (versamenti all'IMI in relazione alle esigenze del Fondo per erogazioni da effettuarsi ai mutuatari).

	Lire
a) autorizzazioni complessive	60.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	45.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	22.900.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	22.900.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	15.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state impegnate lire 5 miliardi ed effettuati pagamenti per L. 5.000.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a L. 15.000.000.000.

LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 517

Credito agevolato al commercio.

La legge 10 ottobre 1975, n. 517, prevede all'art. 8 la costituzione e l'incremento annuale del fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento a medio termine che gli Istituti di credito concedono alle imprese commerciali.

L'ammontare complessivo della spesa prevista è di lire 10 miliardi in ragione di lire 1 miliardo all'anno dal 1975 al 1984.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	10.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	5.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	5.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	5.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	5.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 1.000.000.000.

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492, di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti esportazioni, edilizia ed opere pubbliche.

L'art. 4 del provvedimento legislativo sopra menzionato prevede il versamento sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'importo di lire 600 miliardi, di cui autorizza l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari, in ragione di lire 371.700 milioni ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, e di lire 228.300 milioni per l'esecuzione di opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

In relazione a quanto sopra, furono disposti, nell'anno 1975, il pagamento della somma di lire 150 miliardi, e nell'anno 1978 il pagamento di lire 50 miliardi.

Gli importi predetti fanno parte delle somme reperite, ai sensi dell'art. 20 del ripetuto D.L. n. 376, tramite operazioni finanziarie, e fatte affluire sul conto speciale ivi stesso istituito.

La legge finanziaria per il 1980 prevede l'assegnazione di lire 200 miliardi a carico del capitolo di spesa 7776 (più 5 miliardi a carico del capitolo 7744) e del residuo importo di lire 200 miliardi a valere sull'anno 1981 (tabella A).

Al 30 giugno 1980 non sono stati effettuati pagamenti previsti dal bilancio di cassa.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	600.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	200.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	200.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	200.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	400.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono stati impegnati L. 200 miliardi che si prevede di pagare prima della fine dell'esercizio.

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492, di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

Lo scopo della legge, per quanto attiene la spesa prevista dall'art. 3 del D.L. 376/1975, - è analogo a quello della 442/1967 e

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della 594/1971. La spesa complessiva è di 50.000 milioni di lire ripartiti in ragione di 9.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1975-1979 e di 5.000 milioni di lire per il 1980.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	50.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	45.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	45.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	45.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	5.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 5.000.000.000.

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493, di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti esportazioni, edilizia ed opere pubbliche.

L'art. 13 del provvedimento legislativo sopra menzionato prevede lo stanziamento a favore della Cassa per il Mezzogiorno di lire 1.000 miliardi, per gli interventi di competenza della Cassa medesima.

A valere su detta somma, nell'anno 1976, fu disposto il pagamento a favore della Cassa per il Mezzogiorno della somma di lire 172 miliardi, reperite, ai sensi dell'art. 19 del ripetuto D.L. n. 377, tramite operazioni finanziarie, e fatte affluire sul conto speciale ivi stesso istituito.

La residua somma di lire 828 miliardi, in base a quanto previsto dalla legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria) sarà corrisposta nel corso dell'esercizio 1980.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	1.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	172.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	172.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	172.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	828.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono stati impegnati L. 828 miliardi ed effettuati pagamenti per L. 621.000.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a L. 828.000.000.000.

LEGGE 3 FEBBRAIO 1976, N. 11

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni CEE - Stati ACP Lomé del 28 febbraio 1975.

La legge sopraindicata prevede la spesa derivante dalla esecuzione dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti che la CEE, in base alla convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975, dovrà destinare agli Stati ACP.

Con tale accordo, tra gli Stati membri della Comunità è stato istituito il quarto Fondo europeo di sviluppo dotato di un importo di 3.150 milioni di unità di conto di cui 3.000 per aiuti finanziari agli Stati ACP e 150 per i paesi, territori e dipartimenti francesi di oltremare.

Il contributo italiano al IV FES ammonta a 378 milioni di unità di conto da versare in quote stabilite annualmente dal Consiglio delle Comunità europee.

Tali quote vengono corrisposte nel controvalore in lire italiane (in base al tasso di conversione vigente alla data di scadenza di ciascun pagamento) con accreditamento sullo speciale conto infruttifero intestato alla Commissione delle Comunità europee presso la Banca d'Italia, con emissione di ordinativi diretti di pagamento.

La stessa legge, all'art. 4, prevede altresì un aumento di lire 28 miliardi dell'autorizzazione di spesa prevista per la contribuzione italiana al III Fondo europeo di sviluppo derivante dagli accordi di Yaoundé del 29 luglio 1979 ratificati con legge n. 1048 del 7 dicembre 1970.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	338.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	175.400.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	175.400.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	175.400.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	162.600.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono stati impegnati L. 87.300 miliardi ed effettuati pagamenti per L. 87.300.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a L. 100.000.000.000.

LEGGE 6 MARZO 1976, N. 52

Edilizia per il personale dei corpi di Polizia.

La legge 6 marzo 1976, n. 52 prevede una spesa di lire 125 miliardi per la costruzione di case popolari da assegnare al personale

civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'arma dei Carabinieri, eccetera.

All'uopo la Cassa depositi e prestiti concede agli Istituti autonomi per le case popolari somme annue pari a lire 15 miliardi per l'anno 1976, 25 miliardi per l'anno 1977, 50 miliardi per il 1978 e 35 miliardi per il 1979.

La suddetta legge ha cessato la sua efficacia nell'anno 1979.

Le somme stanziare sono state integralmente erogate nel medesimo anno.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	125.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	125.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	125.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	125.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	—

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 374

Provvidenze a favore dei consorzi e delle Società consortili tra piccole e medie imprese.

La legge 30 aprile 1976, n. 374, avente per oggetto « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese » ha previsto, all'articolo 12, l'aumento di lire 20 miliardi a favore del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale, in ragione di lire 4 miliardi in ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, a partire dall'esercizio finanziario 1976.

Sono state versate le quote riferite agli anni dal 1976 al 1979 per un totale di lire 16 miliardi.

Nel corso del 1980 si è provveduto al versamento dell'ulteriore quota di lire 4 miliardi:

	Lire
a) autorizzazioni complessive	20.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	16.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	16.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	16.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	4.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 4.000.000.000.

LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183

Interventi straordinari per il Mezzogiorno.

L'art. 22 della legge 183/1976, come integrato dalle leggi finanziarie 21 dicembre 1978, n. 843 (art. 47), e 24 aprile 1980, n. 146 (art. 30), ha autorizzato, a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80, il complessivo apporto di lire 21.900 miliardi, delle quali:

a) lire 15.100 miliardi quale dotazione della Cassa per l'attuazione degli interventi di sua competenza nell'indicato quinquennio. Tale somma - a parte i 1.000 miliardi di cui al D.L. 377/1975, ivi compresi, che saranno corrisposti alla Cassa in base alle esigenze della stessa segnalata - deve essere iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, quanto a lire 8.972 miliardi nel corso degli anni dal 1976 al 1980, quanto a lire 4.928 miliardi (3.500 per sgravio contributivo e agevolazioni industriali, 1.428 non iscritti nel 1980) nel corso degli anni dal 1981 al 1990, e quanto a lire 200 miliardi (settore ospedaliero) a decorrere dal 1981;

b) lire 6.800 miliardi quale limite degli impegni che la Cassa può assumere nel quinquennio, in eccedenza alla dotazione suddetta. Tale somma dev'essere iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, quanto a lire 1.500 miliardi nel corso degli anni dal 1981 al 1985, e quanto a lire 5.300 miliardi a decorrere dall'anno 1981.

Alla data del 30 giugno 1980, a valere sulla somma di cui alla lettera a), sono state pagate complessive lire 7.024.118.621.937, così distinte:

	Lire
	—
sui 1.000 miliardi D.L. 377/1975	172.000.000.000
sulla dotazione per gli anni 1976-77-78-79 (parte con stanziamenti di bilancio e parte con prestiti BEI)	6.852.118.621.937 (a)
sulla dotazione 1980	<u>7.024.118.621.937</u>

(a) Tale somma è stata corrisposta come segue:

	Lire
	—
alla Casmez (stanz. di bilancio, operazioni finanziarie e prestiti BEI)	6.833.307.795.687
all'ENAPI per fondo credito agevolato	5.000.000.000
alla SVIMEZ per contributo 1976, 1977, 1978, 1979	2.400.000.000
al Min. lavoro (INPS) per sgravio contributivo 1978 e 1979	11.410.826.250
	<u>6.852.118.621.937</u>

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Milioni
a) autorizzazione complessiva	21.900
b) autorizzazione al 31 dicembre 1979	6.322 (a)
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	6.322 (b)
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	6.322
e) autorizzazioni previste 1980 e successivi	14.778 (c)

(a) Oltre a lire 800 miliardi reperiti tramite B.E.I.

(b) Delle quali:

- 6.303,2 a carico del capitolo 7759 del Ministero del tesoro;
- 5,0 a carico del capitolo 8019 del Ministero del tesoro;
- 2,4 a carico del capitolo 4530 del Ministero del tesoro;
- 11,4 trasferita al bilancio del Ministero del lavoro.

(c) Ivi compresi 250 miliardi da reperirsi tramite B.E.I.

LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183

Contributo a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno.

L'art. 22 della suddetta legge ha elevato il contributo in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, previsto dall'art. 11 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per il quinquennio 1976-1980 da lire 250 milioni a 600 milioni.

a) autorizzazioni complessive	3.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	2.400.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	2.400.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	2.400.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	600.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state impegnate lire 450.000.000 ed effettuati pagamenti per lire 450.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a lire 600.000.000.

LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206

Aumento del fondo di dotazione dell'ENEL.

L'art. 1 della legge sopracitata autorizza il conferimento, da parte del Tesoro, al Fondo di dotazione dell'ENEL della somma di lire 2.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, di lire 400 miliardi nell'anno 1979 e di lire 100 miliardi nel 1980.

A norma dell'art. 2 della ripetuta legge n. 206, al reperimento delle predette somme si è provveduto mediante operazioni sul mercato finanziario, le quali, nel corso degli anni dal 1976 al 1978, hanno consentito un ricavo netto complessivo di lire 1.900 miliardi, interamente corrisposto all'ENEL.

Nel 1980, è stata erogata la rimanente somma di lire 100 miliardi.

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	2.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	1.900.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	1.900.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	1.900.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	100.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 100.000.000.000.

LEGGE 24 MAGGIO 1976, n. 350 di conversione del D.L. 30 aprile 1976, n. 156

Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

Il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, avente per oggetto « Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato » ha previsto l'aumento del fon-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

do dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro per l'importo di 45 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979.

Dette quote sono state tutte interamente versate.

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	45.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	45.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	45.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	45.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	—

LEGGE 24 MAGGIO 1976 N. 350, di conversione del D.L. 30 aprile 1976, n. 156, art. 1/5

Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

La legge suddetta contempla un trasferimento di fondi al Medio-credito centrale, il quale ne attinge per contribuire al pagamento degli interessi dovuti dalle piccole e medie imprese agli istituti di credito che concedono loro finanziamenti.

La spesa prevista pari a 670 miliardi è in parte rivolta alle imprese medie e piccole che agiscono all'interno del Paese (per 70 miliardi) ed in parte a quelle che esportano i loro prodotti (per 600 miliardi).

La ripartizione annuale della spesa prevede: lire 80 miliardi per l'anno 1977, 150 miliardi per il 1978, 145 miliardi per il 1979, 118 miliardi per il 1980, 95 miliardi per il 1981 ed 82 miliardi per il 1982.

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	670.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	375.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	375.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	375.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	295.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 118.000.000.0000.

LEGGE 24 MAGGIO 1976, N. 350, di conversione del D.L. 30 aprile 1976, n. 156, art. 1/3

Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

Tale legge stanZIA fondi a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane perché siano devolute alle imprese artigiane sotto forma di contributi per il pagamento degli interessi di finanziamenti ottenuti da dette imprese.

L'ammontare della spesa prevista pari a 350 miliardi è ripartita annualmente in ragione di 15 miliardi per l'anno 1976, 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985, e 20 miliardi per l'anno 1986.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	350.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	120.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	120.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	120.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	230.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 35.000.000.000.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.

A termini dell'art. 25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, la dotazione del fondo in oggetto è costituita:

a) dalla somma di lire 2.080 miliardi (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1993 e da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-80;

b) dalla somma di lire 1.120 miliardi (destinata agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato negli anni dal 1976 al 1988 e da utilizzarsi dal medesimo;

c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Totale degli stanziamenti affluiti al bilancio del Ministero del Tesoro al 30 giugno 1980:

	Lire
1) interi stanziamenti previsti per gli anni 1976 e 1977	78.000.000.000
2) stanziamenti previsti per gli anni 1978-1979-1980, ridotti di 100 miliardi all'anno	181.000.000.000
3) stanziamento legge 13 agosto 1979, n. 380	29.741.705.545
4) somme (complessive) trasportate dal bilancio del Ministero industria, ai sensi dell'art. 25, lett. b) del D.P.R. 902/1976	289.585.701.564
Totale	578.327.407.109

Totale dei pagamenti effettuati alla data del 30 giugno 1980:

	Lire
l'intera somma di cui al n. 1)	78.000.000.000
a valere sulla somma di cui al n. 2)	162.750.000.000
l'intera somma di cui al n. 3)	29.741.705.545
a valere sulla somma di cui al n. 4)	278.170.213.064
Totale	548.661.918.609

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state impegnate lire 118.661.954.000 ed effettuati pagamenti per lire 88.996.465.500. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a lire 118.661.954.000.

LEGGE 13 APRILE 1977, N. 191

Partecipazione italiana alla Banca interamericana di sviluppo.

Si tratta della partecipazione italiana alla Banca interamericana di sviluppo che comporta la sottoscrizione di una quota di capitale interregionale della Banca ed un contributo al Fondo operazioni speciali della Banca stessa, per complessivi dollari USA 71.753.296 da corrispondere in 6 anni a partire dal 1977 e fino al 1982 compreso.

Beneficiaria è la Banca interamericana di sviluppo.

Nel 1977 sono stati effettuati versamenti per lire 10.512.514.000 nel 1978 lire 9.584.932.610, e nel 1979 lire 14.652.000.000.

Le somme in lire che si prevede di pagare negli anni successivi sono indicate nel prospetto allegato.

I versamenti vengono effettuati dall'Ufficio italiano dei cambi, contro rilascio di speciali certificati di credito, ammortizzabili in dieci anni e fruttiferi dell'interesse dell'1 per cento annuo.

Dopo l'anticipazione effettuata dall'UIC, si prepara il piano di ammortamento per il rimborso a mezzo di certificati di credito delle somme anticipate.

Le quote di interessi e capitale vengono inserite quindi anno per anno su capitoli di bilancio (4671 e 9523) predisposti appunto per effettuare i rimborsi all'UIC relativamente all'intervento del medesimo per anticipazioni ad istituti finanziari internazionali.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	63.667.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	34.749.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	34.749.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	34.749.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	28.918.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 13.615.000.000.

LEGGE 6 GIUGNO 1977, N. 277

Contributo addizionale a favore dell'I.D.A. (IV ricostituzione delle risorse).

Si tratta della partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse dell'I.D.A.

Il versamento globale è di lire 102.399.277.500 ripartito in 4 anni dal 1979 al 1982 come indicato nella allegata scheda.

Beneficiaria è l'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.).

Nel 1979 sono stati effettuati versamenti per lire 70.000.000.000.

I versamenti sono effettuati dall'Ufficio italiano dei cambi contro rilascio di speciali certificati di credito, ammortizzabili in dieci anni e fruttiferi dell'interesse dell'1 per cento annuo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Dopo l'anticipazione effettuata dall'U.I.C., si prepara il piano di ammortamento per il rimborso a mezzo di certificati di credito delle somme anticipate.

Le quote di interessi e capitale vengono inserite quindi anno per anno su capitoli di bilancio (4671 e 9523) predisposti appunto per effettuare i rimborsi all'U.I.C. relativamente all'intervento del medesimo per anticipazioni ad istituti finanziari internazionali.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	102.400.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	74.300.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	74.300.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	70.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	28.100.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state impegnate lire 12.600.000.000 ed effettuati pagamenti per lire 8.100.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a lire 12.600.000.000.

LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 536, di conversione del D.L. 8 luglio 1977, n. 375

Conferimento di fondi al Mediocredito centrale.

Il decreto-legge 8 luglio 1977, convertito in legge 8 agosto 1977, n. 536, avente per oggetto « Conferimento di fondi al Mediocredito centrale » ha previsto un incremento di lire 300 miliardi a favore del Fondo di dotazione dell'Istituto medesimo, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1977, lire 80 miliardi per il 1978 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980.

L'importo versato ammonta a lire 200 miliardi per quanto si riferisce agli anni 1977, 1978 e 1979.

Nel corso dell'anno 1980 si è provveduto al versamento della restante quota di lire 100 miliardi.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	300.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	200.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	200.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	200.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	100.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 100.000.000.000.

LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 536, di conversione del D.L. 8 luglio 1977, n. 375, art. 2

Conferimento di fondi al Mediocredito centrale.

Lo scopo della legge 8 agosto 1977, n. 536 è quello di conferire ulteriori assegnazioni al fondo contributi costituito presso il Mediocredito Centrale per la concessione del concorso negli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento diferrito effettuato da istituti ed aziende di credito.

L'ammontare della spesa prevista è di lire 200.000.000.000 ripartita in ragione di lire 10.000.000.000 nell'anno 1977, lire 40.000.000.000 nell'anno 1978 e lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	200.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	100.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	100.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	100.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	100.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 50.000.000.000.

LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546, art. 12

Raddoppio della linea ferroviaria Tarcento-Confine di Stato.

L'art. 12 della legge 8 agosto 1977, n. 546 ha autorizzato, per l'ammodernamento ed il raddoppio del tratto Tarcento-Confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio, la spesa di 150 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per il quinquennio 1978-1982, in ragione di lire 30 miliardi all'anno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In attuazione della citata legge n. 546, sono già stati versati lire 60 miliardi relativi alle quote 1978 e 1979.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	150.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	60.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	60.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	60.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	90.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 30.000.000.000.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675

Riconversione e ristrutturazione industriale.

La legge 12 agosto 1977, n. 675, all'art. 29, ha previsto stanziamenti per il Fondo speciale per la Ricerca applicata di cui all'art. 4 e seguenti della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, di lire 200 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per nuovi finanziamenti e per nuovi contributi. Questi ultimi costituiscono una particolare forma di intervento del Fondo per la quale non è previsto il rimborso da parte dei beneficiari, che deve essere gestita con contabilità separata.

Gli stanziamenti in discorso sono previsti, quanto ai finanziamenti, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979, e, quanto ai contributi, in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979.

Nessuna spesa risultava effettuata al 31 dicembre 1979 mentre al 30 giugno 1980 risultavano erogati lire 5.000.000.000.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	600.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	100.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	—
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	—
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	500.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state impegnate lire 5.000.000.000 ed effettuati pagamenti per lire 5.000.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a lire 80.000.000.000.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675

Riconversione e ristrutturazione industriale (art. 29, IV comma).

L'art. 29 IV della legge 675 prevede un ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI. A tale aumento concorre, tra l'altro, l'IMI, al quale il Tesoro ha conferito la somma di lire 42 miliardi nel 1976; lire 72 miliardi ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 66 miliardi nel 1979.

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	252.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	252.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	252.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	252.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	—

D.P.R. 28 SETTEMBRE 1977, N. 772 (a)

Il decreto mira alla rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella Zona B/MIL di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269, il cui scopo è: indennizzo a connazionali che hanno perduto beni nel territorio anzidetto:

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	11.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	11.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	6.500.000.000

(a) Cfr. trattato di Osimo con la Jugoslavia di cui legge 73/1977.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Lire
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	950.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	—

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state impegnate lire 2.700.000.000 ed effettuati pagamenti per lire 757.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a lire 4.000.000.000.

LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N. 956

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti.

La legge 9 dicembre 1977, n. 956, stabilisce che la quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti è aumentata di 270 milioni di unità di conto, da versare per il 10 per cento, pari a 27 milioni di unità di conto, conformemente alla decisione adottata il 10 luglio 1975 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa. Di tale importo convertito in lire italiane la metà è stata versata nel 1977 ed il restante ammontare, di 13.500.000 unità di conto, è stato corrisposto in 4 rate semestrali a decorrere dal 30 aprile 1978. I pagamenti sono stati effettuati tramite l'Ufficio italiano dei cambi che, alle singole scadenze, ha anticipato alla BEI il controvalore in lire di ciascuna rata.

Con successiva emissione di decreto e relativo mandato di pagamento il Ministero del tesoro ha provveduto a rimborsare all'U.I.C. le quote anticipate, facendole gravare sul cap. 8020 della spesa.

Per tale capitolo, nel corso dell'esercizio 1979 è stata chiesta una integrazione di stanziamento che, accolta nel II provvedimento di variazione al Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1979, ha determinato la formazione di residui per il pagamento dei quali è stata chiesta nel 1980 l'istituzione di apposito capitolo a seguito della soppressione del citato capitolo 8020.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	28.362.183.750
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	28.362.183.750
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	28.362.183.750
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	27.600.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	—

LEGGE 3 GENNAIO 1978, N. 2

Interventi per le zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio della provincia di Udine.

Trattasi di interventi predisposti ai sensi della legge 50 del 13 febbraio 1952 di conversione del D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, salvo per quanto concerne il contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno che viene elevato a lire 800.000.

La predetta legge n. 50/1952 prevede a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, sia individuali che sociali, che intendano provvedere alla ricostruzione o riattivazione degli impianti danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, le seguenti provvidenze:

a) finanziamenti al tasso del 3 per cento da effettuare con fondi anticipati agli istituti di credito dallo Stato ed assistiti dalla garanzia dello Stato stesso fino all'80 per cento delle eventuali perdite accertate ed al contributo nella misura massima del 3 per cento nel pagamento degli interessi per i primi 4 anni (di competenza del Tesoro);

b) contributi fino al 20 per cento del danno accertato a favore delle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione o riattivazione delle aziende (di competenza del Tesoro);

c) contribuzioni fino al 90 per cento del danno e per l'importo massimo di lire 180.000 a favore delle singole imprese i cui danni non superino lire 900.000 (di competenza del Ministero industria).

Per l'erogazione delle suddette provvidenze sono stati costituiti due capitoli e precisamente il capitolo 8172 per la concessione delle anticipazioni a favore degli Istituti di credito ed il capitolo 7763 per il pagamento dei contributi in conto interessi e dei contributi fino al 20 per cento del danno.

Capitolo 8172

	Lire
a) autorizzazioni complessive	20.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	20.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	2.890.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	2.890.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	—

Nei primi 8 mesi del 1980 sono stati impegnati e pagati lire 2.600.000.000.

Capitolo 7763

	Lire
a) autorizzazioni complessive	7.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	7.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	806.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	390.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	—

Nei primi 8 mesi del 1980 sono stati impegnati e pagati lire 490.000.000.

LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 393, di conversione del D.L. 224/1978

Conferimenti di fondi al Mediocredito Centrale nonché concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Ceca; modifiche della legge 227/1977.

Lo scopo della legge — per quanto attiene l'art. 2 del D.L. 224/1978 — è quello di provvedere alla dotazione del fondo rotativo di cui all'art. 26, 2° comma della legge 24 maggio 1977, n. 227, tramite il quale si possono concedere crediti a condizioni agevolate (i c.d. crediti di aiuto) ai Paesi in via di sviluppo.

La spesa complessiva è di 103.000 milioni di lire: 20.550 nel 1978, 12.500 nel 1979, 13.100 nel 1980, 14.410 nel 1981, 10.250 nel 1982, 10.530 nel 1983, 10.740 nel 1984, 10.920 nel 1985.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	103.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	33.050.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	33.050.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	33.050.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	69.950.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 13.100.000.000.

LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 393, di conversione del D.L. 26 maggio 1978, n. 224 - art. 1 e LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 - art. 51 (legge finanziaria) (1)

Conferimento di fondi al Mediocredito centrale.

L'art. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 393, nel testo modificato dall'art. 51 della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, prevede ulteriori assegnazioni al Fondo contributi presso il Mediocredito Centrale per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito, effettuate da istituti ed aziende di credito.

L'ammontare della spesa prevista è di lire 1.250 miliardi, ripartita in ragione di lire 20 miliardi nel 1978, 125 miliardi nel 1979, lire 268 miliardi nel 1980, lire 313 miliardi nel 1981, lire 239 miliardi nel 1982, lire 140 miliardi nel 1983, lire 100 miliardi nel 1984 e lire 45 miliardi nel 1985.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	1.250.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	145.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . . .	145.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	145.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	1.105.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state impegnate lire 145 miliardi ed effettuati pagamenti per lire 145.000.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a lire 413.000.000.000.

(1) Le autorizzazioni spesa non comprendono i fondi previsti dall'art. 51 della legge 843/1978 e art. 33 della legge 146/1980 inseriti invece nel Quadro Riassuntivo.

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457

Norme per l'edilizia residenziale.

L'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, autorizza per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma dell'art. 1 della stessa legge l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi da ripartirsi nel quadriennio 1978-1981 alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi. Detta somma, originariamente da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di lire 300 miliardi nel 1979, di lire 500 miliardi nell'anno 1980 e di lire 700 miliardi nel-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'anno 1981, è stata erogata per lire 300 miliardi nel 1979 ed iscritta in bilancio per il 1980 per lire 100 miliardi, che verranno versati alla Cassa depositi e prestiti nel corso dell'anno.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	1.500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	300.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	300.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	300.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	1.200.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state impegnate lire 100 miliardi ed effettuati pagamenti per lire 50.000.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a lire 100.000.000.000.

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457

Norme per l'edilizia residenziale.

L'art. 40 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ha autorizzato il Tesoro a conferire alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 180 miliardi per l'aumento del Fondo speciale costituito presso la Cassa medesima ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Detta somma è da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980, 1981.

In attuazione dell'art. 40 della citata legge n. 457 è stata versata alla Cassa depositi e prestiti la quota di lire 60 miliardi relativa all'anno 1979.

Per l'anno 1980 è stata iscritta in bilancio la somma di lire 135.000.000.000 di cui 60 miliardi quale quota prevista per il 1980 dall'art. 40 della ripetuta legge n. 457 e di lire 75 miliardi in applicazione della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Alla data del 30 giugno 1980 è stata erogata alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 67.500.000.000 relativa al 1° semestre del 1980 di cui lire 30 miliardi relativi al più volte ripetuto art. 40 della legge n. 457.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	180.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	60.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 . .	60.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	60.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	120.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state impegnate lire 60.000.000.000 ed effettuati pagamenti per lire 30.000.000.000. Si prevede che a fine esercizio i pagamenti ascenderanno a lire 60.000.000.000.

LEGGE 5 DICEMBRE 1978, N. 776 (a)

Aumento fondi della Cassa per il credito alle imprese artigiane
(art. 1).

La Cassa per il credito alle imprese artigiane riscontra, con l'impiego del Fondo di dotazione, le operazioni effettuate dagli istituti di credito primari integrandone, in tal modo, le disponibilità finanziarie.

La somma prevista aumenta a lire 150.000.000.000 ripartita in ragione di lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	150.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	60.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	60.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	60.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	90.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 90.000.000.000.

(a) Nel Quadro Riassuntivo è stato conglobato il finanziamento previsto dalla legge 146/1980.

LEGGE 5 DICEMBRE 1978, N. 776

Aumento fondo della Cassa per il credito alle imprese artigiane
(art. 2).

La Cassa per il credito alle imprese artigiane concede contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

La somma prevista ammonta a lire 350.000.000.000 ripartiti in ragione di lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984.

	Lire
a) autorizzazioni complessive	350.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	100.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979	100.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	100.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	250.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 150.000.000.000.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843
(Legge finanziaria per l'esercizio 1979)

Autorizzazione di spesa per il fondo di solidarietà nazionale (art. 48).

Con questa legge si autorizza il fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni, a concedere provvidenze contributive e creditizie ai fini della ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche e calamità naturali.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981 sono conferiti 25 miliardi che devono confluire al Fondo di solidarietà nazionale attraverso mandato di pagamento sulla Tesoreria centrale dello Stato estinguibile mediante accredito del conto corrente infruttifero aperto al nome del cennato Fondo intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in essere presso la suddetta Tesoreria centrale.

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	75.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	25.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	25.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	25.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	50.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 25.000.000.000.

LEGGE 8 GENNAIO 1979, N. 6

Nuovi apporti al capitale sociale della GEPI.

Con la legge 8 gennaio 1979, n. 6, l'Istituto mobiliare italiano è stato autorizzato a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della GEPI per l'importo di 90 miliardi. L'intero importo è stato erogato dal Tesoro all'IMI con D.M. n. 731711 del 10 maggio 1979.

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	90.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	90.000.000.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Lire
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	90.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	90.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	—

LEGGE 19 GENNAIO 1979, N. 17 (a)

Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali.

L'art. 9 della legge prevede la concessione, a favore delle imprese danneggiate, delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, salvo per quanto riguarda il contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno che viene elevato a lire 800.000.

<i>Capitolo 8172</i>	Lire
a) autorizzazioni complessive	10.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	—
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	—
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	—
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	—

Nei primi mesi del 1980 sono stati impegnati e pagati lire 2.600.000.000.

<i>Capitolo 7763</i>	Lire
a) autorizzazioni complessive	5.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	5.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	—
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	—
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	—

Nei primi mesi del 1980 sono stati impegnati e pagati lire 180.000.000.

(a) Cfr. legge 2/1978.

D.L. 22 MARZO 1979, N. 99

Nuovi apporti al capitale sociale della GEPI.

Con il D.L. 22 marzo 1979, n. 99, il Ministero del tesoro è stato autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI lire 180 miliardi per consentire la sottoscrizione, da parte dell'IMI stesso, dell'aumento del capitale della GEPI.

I 180 miliardi sono stati erogati con D.M. del 27 maggio 1979, n. 732737.

Il D.L. n. 99 del 1979, decaduto per mancata approvazione da parte del Parlamento, è stato prorogato con D.L. 26 maggio 1979, n. 157, a sua volta decaduto. Con il D.L. 2 agosto 1979, n. 500, art. 2 sono fatti salvi gli impegni di spesa ed i pagamenti adottati in applicazione dei decreti legge citati.

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	180.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	180.000.000.000
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	180.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	180.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	—

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146 - ART. 33/2 (a)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

Tale norma ha incrementato il Fondo contributi della Cassa artigiani della somma di lire 420.000.000.000 per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi su finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

La predetta somma è stata ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	420.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	—
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	—

(a) Nel Quadro Riassuntivo l'autorizzazione di spesa di cui alla presente legge è riportata alla legge 776/1978.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Lire
	—
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	—
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	420.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 60.000.000.000.

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146 - ART. 35 (a)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

Con tale norma il Fondo contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, istituito presso il Mediocredito Centrale, è incrementato della somma di lire 1.430 miliardi.

Detto importo è destinato, quanto a lire 1.250 miliardi ad agevolare finanziamenti all'esportazione e quanto a lire 180 miliardi per corrispondere analoghe agevolazioni a favore delle medie e piccole industrie.

La predetta somma è stata ripartita in ragione di lire 130 miliardi nell'anno 1980, 350 miliardi nell'anno 1981, 345 miliardi nell'anno 1982, 250 miliardi nell'anno 1983, 200 miliardi nell'anno 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	1.430.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	—
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	—
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	—
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	1.430.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 130.000.000.000.

(a) Nel Quadro Riassuntivo l'autorizzazione di spesa di cui alla presente legge è riportata alla legge 776/1978.

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146 - ART. 33/1 (a)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

Con tale norma il Fondo di dotazione della Cassa artigiana viene incrementato della somma di lire 120.000.000.000 da destinare al riscontro delle operazioni effettuate dagli istituti di credito primari.

La predetta somma è stata ripartita in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.

	Lire
	—
a) autorizzazioni complessive	120.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1979	—
c) impegni assunti al 31 dicembre 1979 .	—
d) pagamenti effettuati al 31 dicembre 1979	—
e) autorizzazioni previste per il 1980 ed i successivi anni	120.000.000.000

Nei primi 8 mesi del 1980 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a lire 40.000.000.000.

(a) Nel Quadro Riassuntivo l'autorizzazione di spesa di cui alla presente legge è riportata alla legge 776/1978.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LEGGE 16 APRILE 1973, N. 171

Interventi per la salvaguardia di Venezia.

L'art. 19 della legge n. 171 alle lettere b), c) ed f) prevede l'assegnazione alla Regione Veneto di somme, rispettivamente, pari a lire 2 miliardi, a lire 58 miliardi ed a lire 22 miliardi per un importo complessivo di lire 82 miliardi per contribuire alla realizzazione delle finalità di cui alla già citata legge n. 171 del 1973.

Capitolo 8800 - Tesoro

(in miliardi di lire)

A) Stanziamento complessivo	82
---------------------------------------	----

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	(in miliardi di lire)
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	—
a) iscrizione in bilancio	8,0
b) impegni assunti	8,0
c) pagamenti eseguiti	8,0
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	74
b) impegni assunti	74
c) pagamenti eseguiti	74

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153

Provvedimenti per l'ammodernamento e il perfezionamento delle strutture agricole in applicazione delle direttive CEE.

La legge sopracitata concerne provvedimenti per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee nn. 72/159, 72/160 e 72/161 del 17 aprile 1972 per l'ammodernamento e perfezionamento delle strutture agricole.

Dal 1° gennaio 1978 lo stanziamento confluisce globalmente al capitolo 5926 (Fondo comune) per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dopo la ripartizione CIPE ai capitoli istituiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, limitatamente ai fondi da assegnare alle Regioni a statuto speciale.

<i>Capitolo 5926 - Tesoro</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	149,7
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	37,7
b) impegni assunti	37,7
c) pagamenti eseguiti	27,7
d) residui	10
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	4,7
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	10

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493, DI CONVERSIONE DEI
DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia.

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti-legge noti con il nome di « pacchetti La Malfa », recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;

la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato — tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno — ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti), destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle Regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e finanziati dal Tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso:

D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492:

Art. 14: opere di edilizia ospedaliera.

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le Regioni con delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31 dicembre 1979, è risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che è stata portata ad aumento del Fondo sanitario nazionale, per interventi in conto capitale ai sensi dell'art. 51 della legge n. 833, e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30 aprile 1980, n. 149).

Art. 15: contributi speciali alle Regioni.

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle Regioni di contributi speciali ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera

del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico-sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive Regioni;

Art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale.

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le Regioni con delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igieniche e sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Quest'ultima somma veniva ripartita tra le Regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura prevalentemente nei primi mesi del 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali;

Art. 10 (primo e secondo comma): interventi per la zootecnia.

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200 miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del «quadri-foglio» allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle Regioni;

Art. 10-*quinquies*: forestazione.

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle Regioni.

Si allega la situazione contabile al 31 agosto 1980 concernente gli interventi di cui sopra.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO IN LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493

Art. 9 — Oggetto: IRRIGAZIONE (Cap. 8784) — Autorizzazione spesa complessiva di lire 128.811 milioni (Situazione al 31 agosto 1980).

(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui (a)
Abruzzo	5.205	5.205	580	4.625
Basilicata	3.350	3.350	2.454	896
Calabria	10.000	10.000	5.605	4.395
Campania	8.468	8.468	4.162	4.306
Emilia-Romagna	8.931	8.931	8.534	3.907
Friuli-Venezia Giulia	5.000	5.000	3.225	1.775
Lazio	10.000	10.000	95	9.905
Liguria	1.500	1.500	—	1.500
Lombardia	7.836	7.836	7.065	771
Marche	2.053	2.053	1.989	64
Molise	763	763	720	43
Piemonte	600	600	240	360
Puglia	8.324	8.324	—	8.324
Sardegna	9.500	9.500	4.739	4.761
Sicilia	12.000	12.000	6.095	5.905
Toscana	2.130	2.130	1.597	533
Umbria	3.200	3.200	1.654	1.546
Valle d'Aosta	—	—	—	—
Veneto	22.212	22.212	22.212	—
Bolzano	4.105	4.105	4.105	—
Trento	3.634	3.634	3.634	—
TOTALE	128.811	128.811	78.705	50.106

(a) La conservazione di residui è giustificata dall'art. 20 della legge 493/75 in base al quale è demandata alle Regioni la richiesta di accredito sulla base di relazioni indicative dei propri fabbisogni di pagamento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO IN LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493
 Art. 10, primo comma — Oggetto: ZOOTECCNIA (Cap. 8785) — Autorizzazione spesa complessiva di lire 160.000 milioni (Situazione al 31 agosto 1980).

(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui (a)
Abruzzo	9.543	9.543	—	9.543
Basilicata	6.175	6.175	4.053	2.122
Calabria	8.535	8.535	2.595	5.940
Campania	18.592	18.592	14.429	4.163
Emilia-Romagna	10.332	10.332	10.332	—
Friuli-Venezia Giulia	2.475	2.475	2.475	—
Lazio	7.866	7.866	—	7.866
Liguria	677	677	—	677
Lombardia	13.078	13.078	11.488	1.590
Marche	5.824	5.824	—	5.824
Molise	3.539	3.539	2.003	1.536
Piemonte	9.493	9.493	—	9.493
Puglia	9.709	9.709	2.427	7.282
Sardegna	15.507	15.507	5.402	10.105
Sicilia	17.638	17.638	5.652	11.986
Toscana	4.676	4.676	4.676	—
Umbria	2.333	2.333	2.205	128
Valle d'Aosta	322	322	322	—
Veneto	8.830	8.830	—	8.830
Bolzano	2.576	2.576	2.576	—
Trento	2.280	2.280	2.280	—
TOTALE	160.000	160.000	72.915	87.085

(a) La conservazione di residui è giustificata dall'art. 20 della legge 493/75 in base al quale è demandata alle Regioni la richiesta di accredito sulla base di relazioni indicative dei propri fabbisogni di pagamento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO IN LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493

Art. 10-quinquies — Oggetto: FORESTAZIONE (Cap. 8792) — Autorizzazione spesa complessiva di lire 15.000 milioni (Situazione al 31 agosto 1980).

(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui (a)
Abruzzo	700	700	—	700
Basilicata	400	400	400	—
Calabria	1.500	1.500	—	1.500
Campania	600	600	—	600
Emilia-Romagna	1.400	1.400	1.080	320
Friuli-Venezia Giulia	400	400	98	302
Lazio	650	650	—	650
Liguria	200	200	—	200
Lombardia	1.400	1.400	1.400	—
Marche	500	500	—	500
Molise	500	500	99	401
Piemonte	443	443	200	243
Puglia	1.000	1.000	928	72
Sardegna	1.500	1.500	14	1.486
Sicilia	1.900	1.900	—	1.900
Toscana	550	550	550	—
Umbria	300	300	300	—
Valle d'Aosta	150	150	150	—
Veneto	300	300	300	—
Bolzano	322	322	322	—
Trento	285	285	285	—
TOTALE	15.000	15.000	6125	8.874

(a) La conservazione di residui è giustificata dall'art. 20 della legge 493/75 in base al quale è demandata alle Regioni la richiesta di accredito sulla base di relazioni indicative dei propri fabbisogni di pagamento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO IN LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492

Art. 14 — Oggetto: EDILIZIA OSPEDALIERA (Cap. 8782) — Autorizzazione spesa complessiva di lire 600.000 milioni (Situazione al 31 agosto 1980).

(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui (a)
Abruzzo	23.388	12.117	9.766	2.351
Basilicata	13.788	13.788	11.296	2.492
Calabria	31.708	7.926	2.924	5.002
Campania	57.190	14.297	9.869	4.428
Emilia-Romagna	33.278	28.324	28.324	—
Friuli-Venezia Giulia	10.007	2.501	—	2.501
Lazio	50.267	12.566	12.438	128
Liguria	13.498	3.374	3.374	—
Lombardia	63.996	46.999	45.420	1.579
Marche	19.025	16.756	8.784	7.972
Molise	15.010	13.752	11.660	2.092
Piemonte	35.024	14.162	14.162	—
Puglia	46.485	25.621	19.057	6.564
Sardegna	26.471	18.617	18.617	—
Sicilia	66.906	16.726	8.331	8.395
Toscana	30.078	17.873	17.873	—
Umbria	6.516	6.516	5.326	1.190
Valle d'Aosta	3.142	3.142	2.999	143
Veneto	36.013	16.733	16.733	—
Bolzano	9.660	9.660	9.660	—
Trento	8.550	8.550	8.550	—
TOTALE	600.000	310.000	265.163	44.837

(a) La conservazione di residui è giustificata dall'art. 21 della legge 492/75 in base al quale è demandata alle Regioni la richiesta di accredito sulla base di relazioni indicative dei propri fabbisogni di pagamento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO IN LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492

Art. 15 — Oggetto: CONTRIBUTI SPECIALI (Cap. 8781) — Autorizzazione spesa complessiva di lire 100.000 milioni (Situazione al 31 agosto 1980).

(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui (a)
Abruzzo	4.584	4.584	1.589	2.995
Basilicata	4.710	4.710	3.651	1.059
Calabria	6.852	6.852	1.596	5.256
Campania	11.159	11.159	9.784	1.375
Emilia-Romagna	3.996	3.996	3.996	—
Friuli-Venezia Giulia	2.137	2.137	1.548	589
Lazio	6.992	6.992	2.066	4.926
Liguria	2.399	2.399	1.200	1.199
Lombardia	6.299	6.299	6.299	—
Marche	3.014	3.014	—	3.014
Molise	3.577	3.577	3.577	—
Piemonte	4.269	4.269	—	4.269
Puglia	8.922	8.922	4.002	4.920
Sardegna	5.508	5.508	5.508	—
Sicilia	10.866	10.866	15	10.851
Toscana	3.659	3.659	3.659	—
Umbria	2.488	2.488	905	1.583
Valle d'Aosta	1.479	1.479	1.479	—
Veneto	4.055	4.055	1.300	2.755
Bolzano	1.610	1.610	1.610	—
Trento	1.425	1.425	1.425	—
TOTALE	100.000	100.000	55.209	44.791

(a) La conservazione di residui è giustificata dall'art. 21 della legge 492/75 in base al quale è demandata alle Regioni la richiesta di accredito sulla base di relazioni indicative dei propri fabbisogni di pagamento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO IN LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492

Art. 16 — Oggetto: COMPLETAMENTO OPERE REGIONALI (Cap. 8783) — Autorizzazione spesa complessiva di lire 100.000 milioni (Situazione al 31 agosto 1980).

(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui (a)
Abruzzo	4.584	4.584	1.368	3.216
Basilicata	4.710	4.710	3.225	1.485
Calabria	6.852	6.852	2.648	4.204
Campania	11.159	11.159	6.234	4.925
Emilia-Romagna	3.996	3.996	3.996	—
Friuli-Venezia Giulia	2.137	2.137	1.038	1.099
Lazio	6.992	6.992	4.740	2.252
Liguria	2.399	2.399	1.497	902
Lombardia	6.299	6.299	1.595	4.704
Marche	3.014	3.014	—	3.014
Molise	3.577	3.577	3.577	—
Piemonte	4.269	4.269	—	4.269
Puglia	8.922	8.922	5.426	3.496
Sardegna	5.508	5.508	—	5.508
Sicilia	10.866	10.866	8.251	2.615
Toscana	3.659	3.659	3.545	114
Umbria	2.488	2.488	1.851	637
Valle d'Aosta	1.479	1.479	1.479	—
Veneto	4.055	4.055	2.027	2.028
Bolzano	1.610	1.610	1.610	—
Trento	1.425	1.425	1.425	—
TOTALE	100.000	100.000	55.532	44.468

(a) La conservazione di residui è giustificata dall'art. 21 della legge 492/75 in base al quale è demandata alle Regioni la richiesta di accredito sulla base di relazioni indicative dei propri fabbisogni di pagamento.

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 386

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli Enti di sviluppo.

Lo scopo della legge è quello di concedere contributi alle Regioni quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli Enti regionali di sviluppo.

Gli Enti di sviluppo svolgono le attività agricole stabilite dalle Regioni e, nel quadro della programmazione regionale, eseguono piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla Regione; i piani possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori.

La spesa prevista ammonta a lire 400 miliardi, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 da destinare sia alle Regioni a statuto ordinario che alle Regioni a statuto speciale.

Dal 1° gennaio 1978 lo stanziamento confluisce globalmente al capitolo 5926 (Fondo comune) per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dopo la ripartizione CIPE al Capitolo 8791, limitatamente ai fondi assegnati alle Regioni a statuto speciale.

<i>Capitolo 8791 - Tesoro</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	152,9
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	152,9
b) impegni assunti	152,9
c) pagamenti eseguiti	150,6
d) residui	2,3
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	—
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	—

Capitolo 5926 - Tesoro

A) Stanziamento complessivo	247,1
---------------------------------------	-------

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	(in miliardi di lire)
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	147,1
b) impegni assunti	147,1
c) pagamenti eseguiti	140,5
d) residui	6,6
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	100,0
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	6,6

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13
MAGGIO 1976, N. 227 E LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546.

Provvidenze per le popolazioni dei comuni e della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

L'art. 1 del D.L. n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla Regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976. Tale somma iscritta al capitolo 8786 è stata interamente impegnata e pagata.

La legge di conversione n. 336 ha inoltre assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge n. 546 del 1977 ha concesso un ulteriore contributo di lire 375 miliardi per il 1977 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981, nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336 del 1976.

<i>Capitolo 8786 - Tesoro</i>	(in miliardi di lire)
A) Stanziamento complessivo	2375,0
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	829,9
b) impegni assunti	829,9

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E REIAZIONI — DOCUMENTI

	(in miliardi di lire)
	—
c) pagamenti eseguiti	829,9
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	400,0
b) impegni assunti	400,0
c) pagamenti eseguiti	400,0
 <i>Capitolo 8787 - Tesoro</i>	
A) Stanziamento complessivo	800
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	120
b) impegni assunti	120
c) pagamenti eseguiti	120
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	40
b) impegni assunti	40
c) pagamenti eseguiti	40

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285 E LEGGE 4 AGOSTO 1978, N. 479,
DI CONVERSIONE DEL D.L. 4 LUGLIO 1978, N. 351

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

Lo scopo della predetta legge è quello di incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici, finanziare i programmi regionali di lavoro produttivo per spese e servizi, incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra e realizzare piani di formazione professionale.

La legge n. 285 del 1977 ha stanziato complessive lire 1.060 miliardi per il 1977 e per i successivi tre anni, incrementato di lire 250 miliardi (di cui 100 per il 1978 e 150 per il 1979) con il D.L. n. 351

che ha esteso i benefici anche agli Enti pubblici non economici ed agli Enti morali ad alta specializzazione scientifica.

Con delibera del CIPE sono stati finora assegnati e ripartiti tra le Regioni i fondi per complessive lire 681,6 miliardi che vengono erogati alle Regioni medesime in relazione ai fabbisogni sulla base dei progetti predisposti.

Dalla allegata situazione si evidenziano gli importi complessivamente assegnati dal CIPE, le somme iscritte in bilancio, le somme erogate e la disponibilità residua.

<i>Capitolo 5933 - Tesoro</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	681,6
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	554,9
b) impegni assunti	554,9
c) pagamenti eseguiti	105,2
d) residui	449,7
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	126,7
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	27,7

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo 5933 - Tesoro

OCCUPAZIONE GIOVANILE

(Legge 1° giugno 1977, n. 285 - D.L. 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479).

Situazione al 31 agosto 1980

(somme in milioni di lire)

REGIONE O ENTE	RIPARTIZIONE CIPE		Somme erogate	Disponibilità (residui + competenza)
	Delibere del 30-11-'77, del 14-5-'79, del 28-12-'79, del 22-2-'80, del 15-3-'80 e dell'11-7-'80	Somme iscritte in bilancio (a)		
Trento	1.396	1.396	647	749
Bolzano	240	240	—	240
Valle d'Aosta	193	193	47	146
Piemonte	12.606	12.606	8.728	3.878
Lombardia	16.597	16.597	7.501	9.096
Veneto	10.684	10.684	5.340	5.344
Friuli-Venezia Giulia	2.668	2.668	1.384	1.284
Liguria	7.176	7.176	3.236	3.940
Emilia-Romagna	11.152	11.152	2.016	9.136
Toscana	15.803	15.803	3.714	12.089
Umbria	5.650	5.650	2.725	2.925
Marche	7.908	7.908	1.775	6.133
Lazio (b)	43.992	43.992	8.937	35.055
Abruzzi	18.269	18.269	2.539	15.730
Molise	5.863	5.863	1.758	4.105
Campania (b)	154.104	154.104	9.433	144.671
Puglia	57.242	57.242	9.050	48.192
Basilicata	12.823	12.823	4.074	8.749
Calabria	44.252	44.252	18.020	26.232
Sicilia	90.841	90.841	27.858	62.983
Sardegna	28.001	28.001	4.713	23.288
TOTALE PARZIALE	547.460	547.460	123.495	423.965
INPS (b)	45.237	45.237	7.428	37.809
Istituto « M. Negri »	2.208	2.208	158	2.050
Calabria (progetto straordinario)	40.000	40.000	—	40.000
Accantonamento per iniziative da attuare in territori regionali da parte di enti diversi dalle Regioni (ancora da uti- lizzare)	(c) 25.229	25.229	—	25.229
CNR	21.474	21.474	1.895	19.579
TOTALE	681.608	681.608	132.976	548.632

(a) Di cui lire 554.976.000.000 già impegnate.

(b) Comprendono anche le ulteriori assegnazioni predisposte dal CIPE per il finanziamento di nuovi progetti (Campania), per la prosecuzione di progetti (Lazio) e per l'integrazione dei finanziamenti avanzati dall'INPS.

(c) Al netto dell'importo di lire 13.429.737.703 utilizzato dal CIPE per il finanziamento di altri programmi.

LEGGE 12 FEBBRAIO 1977, N. 23, di conversione del D.L. 10 dicembre 1976, n. 831.

Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche a favore della Regione Sicilia a seguito degli eventi alluvionali del 1976.

L'art. 1 della legge n. 23 ha assegnato un contributo speciale alla Regione siciliana quale concorso dello Stato per interventi urgenti da eseguirsi nelle zone delle Province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Messina particolarmente danneggiate dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1976 e del mese di gennaio del 1977.

L'onere a carico del bilancio statale — di lire 40 miliardi — è stato assegnato alla Regione Sicilia in ragione di lire 7 miliardi per l'anno 1977 e di lire 16,5 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979.

<i>Capitolo 8794 - Tesoro.</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	40,0
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	40,0
b) impegni assunti	40,0
c) pagamenti eseguiti	40,0
d) residui	—

LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73 E D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 100

Obblighi derivanti dagli accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975.

a) Art. 4. — *Capitolo 8779 - Tesoro.*

Con riferimento agli accordi di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1977, n. 73, l'art. 4 del D.P.R. n. 100 ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 7 miliardi nell'anno 1978, nonché di lire 14,5 miliardi per l'anno 1979 per provvedere al completamento delle opere degli impianti relativi agli autoporti di Ferneti e di S. Andrea, nonché al miglioramento del collegamento stradale per il Collio jugoslavo, il Collio Italiano e la Città di Gorizia.

b) Art. 7. — *Capitolo 8799 - Tesoro.*

L'art. 7, 1° comma del citato D.P.R. n. 100 ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1 miliardo nell'anno 1978, per provvedere agli studi ivi elencati anche in attuazione degli articoli 1 e 8 del protocollo sulla zona franca.

Con i successivi 2° e 3° comma del medesimo art. 7, è stato assegnato alla già citata Regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente, un contributo di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, per concorrere alla realizzazione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica, e di lire 1,250 miliardi per ciascuno degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 a favore della Università statale di Trieste per i maggiori compiti di ricerca scientifica.

Capitolo 8779 - Tesoro.

(in miliardi di lire)

	—
A) Stanziamento complessivo	21,5
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	21,5
b) impegni assunti	21,5
c) pagamenti eseguiti	21,5
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	—
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	—

Capitolo 8799 - Tesoro.

A) Stanziamento complessivo	9,00
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	4,50
b) impegni assunti	4,50
c) pagamenti eseguiti	4,50
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	2,25
b) impegni assunti	2,25
c) pagamenti eseguiti	2,25

D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 101.

Potenziamento dell'attività economica nei territori di confine nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Con riferimento alla legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, l'art. 1 del D.P.R. n. 101 ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 10 miliardi nell'anno 1978, di lire 15 miliardi nell'anno 1979, di lire 20 miliardi nell'anno 1980 e di lire 16 miliardi nell'anno 1981 per la realizzazione di infrastrutture ed impianti diretti al potenziamento dell'attività economica nei territori di confine nell'ambito della medesima Regione Friuli-Venezia Giulia.

<i>Capitolo 8793 - Tesoro.</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	61
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	25
b) impegni assunti	25
c) pagamenti eseguiti	25
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	20
b) impegni assunti	20
c) pagamenti eseguiti	20

D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 705.

Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'Ente per la zona industriale di Trieste.

Con riferimento all'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, il citato D.P.R. n. 705, ha autorizzato:

a) Art. 1. — *Capitolo 8788 - Tesoro.*

— la spesa complessiva di lire 60 miliardi a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1979, di lire 20 miliardi nell'anno 1980 e di lire 39 miliardi nell'anno 1981.

Con il successivo art. 2, il predetto D.P.R. n. 705 ha disposto che l'erogazione delle somme autorizzate è subordinata alla richiesta, da parte della Regione stessa, dei fabbisogni in relazione alle effettive esigenze e che l'utilizzazione nel medesimo contributo avverrà sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.

b) Art. 4. — *Capitolo 8773 - Tesoro.*

Con tale articolo, il D.P.R. n. 705 ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 per provvedere alla concessione di contributi straordinari di pari importo a favore dell'Ente per la Zona industriale di Trieste, in relazione ai maggiori compiti connessi alla realizzazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista federativa di Jugoslavia.

Capitolo 8788 - Tesoro.

(in miliardi di lire)

A) Stanziamento complessivo	60
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	1,0
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	—
d) residui	1,0
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	20,0
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	—

Capitolo 8773 - Tesoro.

A) Stanziamento complessivo	4
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	2
b) impegni assunti	2
c) pagamenti eseguiti	2
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	1
b) impegni assunti	1
c) pagamenti eseguiti	1

LEGGE 1° AGOSTO 1977, N. 545.

Autorizzazione della spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Isonzo e per il potenziamento dell'acquedotto interregionale del Fiora.

L'art. 1 della citata legge n. 545 ha concesso un contributo speciale di lire 12 miliardi alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la costruzione, a cura del Comune di Trieste, dell'acquedotto dell'Isonzo.

Detto contributo è stato concesso in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

<i>Capitolo 8795 - Tesoro.</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	12
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	6
b) impegni assunti	6
c) pagamenti eseguiti	6
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	3
b) impegni assunti	3
c) pagamenti eseguiti	3

LEGGE 25 MAGGIO 1978, N. 230.

Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

L'art. 1 della legge 25 maggio 1978, n. 230, ha assegnato un contributo speciale alla Regione Umbria per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico della città di Orvieto e di Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali in ragione di 6 miliardi per la città di Orvieto e di lire 2 miliardi per la città di Todi, ripartiti in annualità rispettivamente di lire 1,5 miliardi e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981.

<i>Capitolo 8774 - Tesoro.</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	8
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	4
b) impegni assunti	4
c) pagamenti eseguiti	4
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	2
b) impegni assunti	2
c) pagamenti eseguiti	2

LEGGE 2 GIUGNO 1978, N. 339.

Interventi a favore della Regione Lombardia per le zone colpite da inquinamento nel 1976.

L'art. 1 della legge n. 339 ha autorizzato un contributo di lire 75 miliardi da assegnare alla Regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1977, di lire 25 miliardi nell'anno 1978 e di lire 45 miliardi nell'anno 1979.

<i>Capitolo 8777 - Tesoro.</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	75
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	75
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	—
d) residui	45
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	—
b) impegni assunti	22,5
c) pagamenti eseguiti	22,5

LEGGE 3 GIUGNO 1978, N. 296.

Contributo a favore della Regione Piemonte per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi.

L'art. 1 della legge sopra citata ha autorizzato la spesa di lire 7 miliardi per la concessione alla Regione Piemonte di un contributo speciale, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi.

Detto contributo è stato assegnato in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 3 miliardi per l'anno 1980.

<i>Capitolo 8778 - Tesoro.</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	7
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	4
b) impegni assunti	4
c) pagamenti eseguiti	4
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	3
b) impegni assunti	3
c) pagamenti eseguiti	3

LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 394, di conversione del D.L. 26 maggio 1978, n. 225.

Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

Con gli articoli 1 e 3 della legge n. 394 è stato assegnato, alle Regioni Calabria e Sicilia un contributo speciale di, rispettivamente, lire 30 miliardi e lire 100 miliardi in ragione di, rispettivamente, lire 15 miliardi e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979 per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone danneggiate dagli eccezionali eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

La corresponsione in favore delle predette Regioni avviene sulla base di analitica relazione di spesa predisposta dagli Enti medesimi.

<i>Capitolo 8775 - Tesoro.</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	30,0
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	30,0
b) impegni assunti	15,0
c) pagamenti eseguiti	4,5
d) residui	25,5
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	—
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	—
 <i>Capitolo 8776 - Tesoro.</i>	
A) Stanziamento complessivo	100,0
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	100,0
b) impegni assunti	50,0
c) pagamenti eseguiti	15,0
d) residui	85,0
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	—
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	—

LEGGE 19 GENNAIO 1979, N. 17.

Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali.

La legge n. 17 artt. 1, 14, 17, 20, 21, 22 e 24 ha assegnato dei contributi speciali per gli anni 1978 e 1979, per un importo, rispet-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tivamente, di lire 65.500.000.000 e di lire 61.500.000.000 alle seguenti Regioni per provvedere agli interventi di loro competenza nelle relative zone danneggiate dalle calamità naturali:

Art.	REGIONI	Importo contribuito	
		1978	1979
1	Piemonte	30.000.000.000	20.000.000.000
14	Valle d'Aosta	2.000.000.000	—
17	Umbria	13.500.000.000	13.500.000.000
20	Campania	10.000.000.000	—
20	Umbria	10.000.000.000	—
21	Sicilia	—	15.000.000.000
22	Abruzzo	—	10.000.000.000
24	Campania	—	3.000.000.000
TOTALE . . .		65.500.000.000	61.500.000.000

Capitolo 8801 - Tesoro.

(in miliardi di lire)

A) Stanziamento complessivo	127
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	127
b) impegni assunti	127
c) pagamenti eseguiti	127
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	—
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	—

D.L. 15 OTTOBRE 1979, N. 494, convertito, con modificazioni, in legge 14 dicembre 1979, n. 623 (a).

Provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei Comuni delle Regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979.

Il D.L. n. 494 ha assegnato alle Regioni Umbria, Marche e Lazio un contributo speciale, rispettivamente, di lire 9.500 milioni, di lire 1.200 milioni e di lire 2.600 milioni per complessive lire 13.300 milioni per provvedere, anche a mezzo di delega agli enti locali, alle occorrenti dotazioni di alloggi per i senza tetto e gli interventi più urgenti nel settore agricolo.

Con la successiva legge n. 623/79, di conversione del citato D.L. n. 494, i predetti importi sono stati elevati, rispettivamente, a lire 18.000 milioni, a lire 2.200 milioni ed a lire 3.000 milioni per complessive lire 23.200 milioni.

<i>Capitolo 8798 - Tesoro.</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	23,2
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	23,2
b) impegni assunti	23,2
c) pagamenti eseguiti	13,3
d) residui	9,9
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	—
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	9,9

(a) Cfr. Quadro riassuntivo legge 2/1975.

LEGGE 3 APRILE 1980, N. 115.

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

L'articolo 1 della legge n. 115 ha assegnato un contributo speciale alle Regioni Umbria, Marche e Lazio per un importo com-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

plussivo, rispettivamente, di lire 200 miliardi, di lire 45 miliardi e di lire 30 miliardi, per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre e successivi, così suddiviso:

(in miliardi di lire)

REGIONI	Contributo			
	1980	1981	1982	Totali
Umbria	50	100	50	200
Marche	5	25	15	45
Lazio	5	15	10	30
TOTALI	60	140	75	275

Capitolo 8798 - Tesoro.

	(in miliardi di lire)
A) Stanziamento complessivo	275
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	—
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	—
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	60
b) impegni assunti	60
c) pagamenti eseguiti	60

LEGGE 3 APRILE 1980, N. 116.

Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

L'art. 1 della legge n. 116 ha assegnato alla Regione Campania un contributo speciale di lire 190 miliardi, per il quadriennio 1980-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1983, di cui lire 30 miliardi per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962.

<i>Capitolo 8805 - Tesoro.</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	190
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	—
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	—
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	30
b) impegni assunti	30
c) pagamenti eseguiti	30

LEGGE 3 APRILE 1980, N. 117.

Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971.

L'art. 1 della legge n. 177/80 ha concesso alla Regione Lazio un contributo speciale di lire 21 miliardi in ragione di lire 13 miliardi per l'anno 1980 e di lire 8 miliardi per l'anno 1981, per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi in conseguenza dell'evento sismico del 1971.

<i>Capitolo 8804 - Tesoro.</i>	(in miliardi di lire)
	—
A) Stanziamento complessivo	21
B) Situazione al 31 dicembre 1979:	
a) iscrizione in bilancio	—
b) impegni assunti	—
c) pagamenti eseguiti	—
d) residui	—
C) Situazione al 31 agosto 1980:	
a) iscrizione in bilancio	13
b) impegni assunti	13
c) pagamenti eseguiti	13

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER SETTORI DI INTERVENTO E PER LEGGI

DIREZIONE GENERALE DELL'ATTUAZIONE

	<i>Pag.</i>
<i>Premessa</i>	225
<i>Agricoltura</i>	
Legge 2 marzo 1974, n. 78	226
Legge 6 giugno 1974, n. 317	226
Legge 1° marzo 1975, n. 47	226
Legge 9 maggio 1975, n. 153	227
Legge 10 maggio 1976, n. 352	228
Legge 1° luglio 1977, n. 403	228
Legge 27 dicembre 1977, n. 984	228
Legge 20 ottobre 1978, n. 674	229
<i>Edilizia scolastica</i>	
Legge 5 agosto 1975, n. 412	229
<i>Trasporti</i>	
Legge 16 ottobre 1975, n. 493	231
Legge 31 marzo 1977, n. 91	231
<i>Altri (vari)</i>	
Legge 28 marzo 1968, n. 437	231
Legge 10 maggio 1976, n. 261	232
Legge 31 marzo 1977, n. 91	232

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLO STATO ATTUATIVO DELLE LEGGI
PLURIENNALI DI SPESA (art. 15 legge 468/78)

PREMESSA

La finanza regionale di trasferimento, per spese d'investimento, nel corrente esercizio 1980, comprende i seguenti fondi:

1. Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (ex art. 9 legge 281/70), per l'importo di L. 2.245.219.430.000.

2. Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale (ex art. 51 legge 833/78), per l'importo di lire 446 miliardi.

3. Nuove risorse extra fondo regionale di sviluppo (ex legge MERLI *bis*), per un importo di lire 150 miliardi.

1. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO (ex articolo 9 legge 281/70).

L'articolo 9 della legge n. 281/70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981, secondo l'articolo 2, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge n. 356 del 1976, come segue:

a) Quota fissa (lire 315 miliardi annui e, a partire dal 1978, lire 361,5 miliardi annui).

b) Quota variabile, determinata annualmente con legge di bilancio, corrispondente all'applicazione, alla predetta quota fissa dell'incremento prezzi nella variazione del P.I.L. (prodotto interno lordo) ai prezzi di mercato, verificatosi negli anni successivi al 1975, risultante dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese.

c) Ulteriore quota variabile, pure determinata con legge di bilancio, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti da leggi di contenuto particolare, per le quali è prevista la confluenza nel fondo per i programmi regionali di sviluppo.

Enti destinatari delle risorse finanziarie di tale fondo riguardano tutte le Regioni, ad esclusione di quella del Trentino-Alto Adige, per la quale subentrano direttamente le Province Autonome di Trento e Bolzano.

I criteri di ripartizione - tra le Regioni e le Province autonome - del fondo in oggetto sono annualmente determinati dal CIPE, con

propria delibera, sentita la Commissione Interregionale, di cui all'articolo 13 della legge n. 281/70.

L'ulteriore quota variabile di cui alla lettera c) del citato articolo 2 della legge 356/76 — comprensiva degli stanziamenti previsti da leggi di contenuto particolare, che confluiscono nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, per il corrente esercizio 1980 — ammonta complessivamente a lire 1.671.245.850.000, secondo la determinazione stabilita con legge di bilancio n. 149/80, nonché la disponibilità — recata con decreto ministeriale del Tesoro — di lire 845,461 miliardi, derivante dalla legge quadrifoglio e definita in sede CIPAA. L'articolazione della quota variabile, ex articolo 2 lettera c) legge 356/76, per settori organici di interventi regionali è la seguente:

1. 1 AGRICOLTURA.

LEGGE 2 MARZO 1974, N. 78

Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno.

Trattasi di legge venuta a scadere nell'esercizio 1978. Infatti, essa prevede un incremento del fondo regionale di sviluppo di lire 150 miliardi, articolati negli anni dal 1974 al 1978. Nel corso dell'esercizio 1980 è stata pagata la residua somma di lire 35 miliardi, relativa all'esercizio 1978.

LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 317

Piano agricolo in applicazione del regolamento CEE n. 2511/69.

Autorizza una spesa complessiva di lire 180 miliardi ripartiti tra gli esercizi dal 1974 al 1979.

Rimangono, ancora, da trasferire, a cura del Ministero del bilancio lire 60 miliardi (40 del 1978 e 20 del 1979), per i quali si è in attesa di una riformulazione del piano agricolo in sede CEE.

LEGGE 1° MARZO 1975, N. 47

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

La spesa complessiva, autorizzata dall'articolo 12, ammonta a lire 17 miliardi articolata tra gli anni dal 1975 al 1979. Fino al 1977,

ha provveduto il MAF, mentre per le disponibilità annuali 1978 e 1979, ha provveduto il Ministero del bilancio, che ha impegnato e pagato, nel corso del 1979, lire 2,3 miliardi per il 1978 e lire 2,3 miliardi per il 1979.

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

Prevede un'autorizzazione di spesa per complessive lire 566,6 miliardi, ripartita nell'arco pluriennale dal 1974 al 1981.

La disponibilità di lire 25 miliardi, relativa al limite d'impegno 1978 - ex articolo 6, lettera a) - è stata impegnata nel corso del 1979 e le singole quote regionali sono state, effettivamente, accreditate alle Regioni, nel corso del presente esercizio 1980.

Nell'esercizio 1979 è stata soltanto impegnata la seconda annualità del predetto limite d'impegno 1978, mentre si è potuto provvedere, nel corso dell'esercizio 1980, al relativo pagamento.

Rimangono ancora da erogare alle Regioni le annualità 1978 e 1979, relative ai pregressi limiti di impegno - compresi dal 1974 al 1977 - ex articolo 6, lettera a), dei quali sono state erogate a suo tempo dal MAF soltanto le prime rate.

Tali annualità, poste a carico del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica - a partire dal 1978 -, ammontano a lire 70 miliardi.

La loro erogazione potrà aver luogo, ovviamente, solo allorché il Ministero dell'Agricoltura erogherà le annualità successive alle prime dei richiamati limiti d'impegno 1974, 1975, 1976 e 1977.

Della somma autorizzata per il 1980, da trasferire pure a cura del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica - per un importo complessivo di lire 95,8 miliardi - nulla è stato ancora impegnato.

A partire, infine, dal 1981 e fino al 1993 rimarrà, salvo nuove disposizioni di legge, solo la somma di lire 95 miliardi, per il pagamento alle Regioni delle annualità dei limiti d'impegno predetti, ex articolo 6, lettera a), legge 153/75 in questione.

Infine, poiché le annualità in discorso coprono un arco ventennale, se non vi saranno modifiche recate, negli anni a venire, dalla legge finanziaria, le autorizzazioni di spesa a carico del fondo regionale di sviluppo saranno rispettivamente: lire 85 miliardi nel 1994 (95 meno 10); lire 70 miliardi nel 1995 (95 meno 10 e meno 15); lire 50 miliardi nel 1996 (95 meno 10, meno 15 e meno 20) ed, infine, lire 25 miliardi nel 1997 (95 meno 10, meno 15, meno 20 e meno 25).

LEGGE 10 MAGGIO, N. 352

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Viene autorizzata, con l'articolo 15, una spesa complessiva di lire 326,6 miliardi, ripartita negli anni dal 1976 al 1980.

Fino al 1977, le relative disponibilità iscritte in bilancio sono state erogate dal MAF.

A far tempo dall'esercizio 1978, è subentrato il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, che nel 1979 ha impegnato la disponibilità di lire 86,9 miliardi - autorizzata per lo stesso esercizio finanziario -. Tale somma è stata erogata nel 1980.

Relativamente allo stanziamento di bilancio 1980, per l'importo di lire 88,4 miliardi, non si è ancora provveduto.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403

Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni.

È previsto, al primo comma dell'articolo 1, un'incremento del Fondo regionale di sviluppo di lire 330 miliardi, nel 1977, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981.

La somma di lire 300 miliardi, relativa all'esercizio 1979, è stata impegnata nello stesso anno ad accreditare alle Regioni nel corso del corrente esercizio 1980.

Circa la disponibilità relativa al 1980, pari a lire 330 miliardi, è stata, sinora, impegnata solamente la somma di lire 30 miliardi, quale quarta annualità del limite d'impegno 1977.

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984

Quadrifoglio.

Autorizza una spesa complessiva di lire 6.970 miliardi, ripartita tra gli anni dal 1978 al 1987.

L'articolo 17 dispone che le somme destinate al finanziamento dei vari settori potranno essere annualmente variate, in aumento o in diminuzione, dal CIPAA e che, in sede di riparto dei finanziamenti, saranno determinate le somme da iscrivere in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ex articolo 9 della legge n. 281/70.

Relativamente all'esercizio 1979, le disponibilità finanziarie, quantificate dal CIPAA, ammontano a lire 316,035 miliardi e sono state impegnate e pagate nel corso dell'esercizio 1979.

Per quanto riguarda, infine la competenza autorizzata per l'esercizio 1980 - pari a lire 845,461 miliardi - non si è ancora provveduto.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

Ha lo scopo di integrare il regolamento delle Comunità europee n. 1360/78.

All'articolo 9, comma secondo, della detta legge, viene autorizzata una spesa di lire 76 miliardi, ripartita tra gli anni dal 1978 al 1984.

Le somme da assegnare alle Regioni ammontano, cumulativamente, per gli esercizi 1978, 1979 e 1980, a lire 32 miliardi; per poter procedere alla ripartizione, si è in attesa che le Regioni stesse determinino le modalità per il riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni.

1. 2 EDILIZIA SCOLASTICA.

LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412

Norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento.

Si prevede, ai sensi dell'articolo 2, che gli interventi in materia di edilizia scolastica siano attuati sulla base di due programmi triennali riferiti, rispettivamente, agli anni 1975-1976-1977 e 1978-1979-1980.

La procedura per la programmazione prevede che la somma a disposizione per le singole Regioni e le disponibilità annuali siano indicate dal Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con quello dei Lavori Pubblici, sentita la Commissione Interregionale.

L'autorizzazione di spesa complessiva per la realizzazione dei due programmi in discorso è di lire 1.850 miliardi, a carico del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, a cui si aggiungono 0,8 miliardi ai sensi dell'articolo 11 (rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica), a carico del Ministero della Pubblica Istruzione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per gli interventi urgenti, distribuiti negli anni dal 1976 al 1981.

Per la copertura finanziaria del 1° programma triennale, è stato a suo tempo approvato, con decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e Pubblica istruzione, il piano contenente la ripartizione — tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano — di un ammontare complessivo di lire 775,2 miliardi, distribuito nell'arco temporale 1975-1978 (lire 19,011.411 miliardi per il 1975, lire 198,455.856 miliardi per il 1976, lire 242,492.493 miliardi per il 1977 e lire 315,240.240 miliardi per il 1978).

Successivamente, per la copertura finanziaria del 2° programma, è stato, altresì, approvato — con decreto sempre a cura dei Ministri dei Lavori Pubblici e Pubblica istruzione — il piano di riparto per un ammontare complessivo di lire 1.026 miliardi distribuito nell'arco 1978-1982 (lire 73,284.714 miliardi per il 1978, lire 293,142.857 miliardi per il 1979, lire 342 miliardi per il 1980, lire 293,142.857 miliardi per il 1981 e lire 24,428.572 miliardi per il 1982).

A partire dal 1978, la competenza all'erogazione delle quote di devoluzione regionali — con esclusione di quelle relative alle Regioni a statuto speciale — è passata, ai sensi del D.P.R. 616/77, al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, che ha provveduto a trasferire alle Regioni a statuto ordinario le disponibilità relative all'anticipo del 5 per cento (previsto dall'art. 6) delle assegnazioni per gli anni 1978, 1979 e 1980.

Trattasi di importi, rispettivamente, pari a lire 321,738 miliardi, a lire 234,502 miliardi e a lire 273,585 miliardi.

In particolare, le disponibilità relative al 1978 sono articolate in due tranches, delle quali la prima rientra nel 1° programma triennale 1975-77, mentre la seconda tranche riguarda il 2° programma triennale 1978-80.

Alla Regione Calabria sono stati trasferiti, sinora, soltanto i fondi relativi al 5 per cento della prima tranche 1978, in quanto trattasi di disponibilità recate dal 1° programma triennale. Per la seconda tranche 1978 e per gli esercizi successivi, non si è potuto provvedere al riguardo, perché i competenti organi collegiali della Regione non hanno ancora approvato il 2° programma triennale 1978-80.

Pertanto, non è stato, finora, possibile pervenire alla « intesa » prevista dalla legge 412 tra Regione e Ministri interessati.

Le disponibilità finanziarie relative agli anni 1978, 1979 e 1980, al netto dell'anticipo del 5 per cento dei fondi stanziati per ciascuno dei medesimi esercizi, ammontano, complessivamente, a lire 789,867 miliardi.

Alla data del 31 dicembre 1979 risulta impegnata — in base alle dichiarazioni rese dagli assessori interessati ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79 — soltanto la somma di lire 19,534.228.748, a valere sugli stanziamenti relativi al '78, effettivamente accreditata alle Regioni nel corso dell'esercizio 1980.

Infine, alla data del 31 agosto 1980, risulta essere stato impegnato — sempre sulla base delle dichiarazioni regionali — l'importo di lire 45,095 miliardi, del quale è stata, effettivamente, accreditata alle Regioni richiedenti la somma di lire 21,269 miliardi.

1. 3 TRASPORTI.

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493, di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia - piano autobus.

Prevede una spesa complessiva di lire 150 miliardi, articolata nel quinquennio 1975-79, in ragione di lire 30 miliardi all'anno.

Relativamente all'esercizio 1979, la disponibilità di lire 30 miliardi, affluita direttamente al fondo regionale di sviluppo, è stata, effettivamente, accreditata nel corso del corrente esercizio 1980.

Inoltre, la somma ulteriore di lire 30 miliardi - recata in aumento al fondo regionale per il 1979, con decreto del Ministro del Tesoro e destinata, pure, ai trasporti - è stata impegnata nel corso dell'esercizio 1979 ed accreditata nel 1980.

LEGGE 31 MARZO 1977, N. 91 e D.P.R. 384/77

Utilizzazione delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del D.L. 12/77, concernente norme per l'indennità di contingenza - scale mobili anomale.

È disposto dall'art. 1 (secondo comma) che le somme versate sul « Fondo speciale », di cui all'art. 2 della legge 91/77, siano utilizzate per il 40 per cento per la concessione alle Regioni di contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone (piano autobus).

Il Ministro del Tesoro ha approvato - con proprio decreto, sulla base del richiamato D.P.R. 384/77 - una variazione di lire 40 miliardi al fondo regionale per il 1979, da destinare agli interventi nel settore « trasporti » - piano autobus -.

Tale disponibilità è stata impegnata ed effettivamente accreditata nel corso dell'esercizio 1979.

1. 4 ALTRI (VARI).

LEGGE 28 MARZO 1968, N. 437

Provvedimenti straordinari per la Calabria.

La spesa complessiva, autorizzata dalla legge 437, è di lire 345 miliardi, ripartita nell'arco pluriennale dal 1967 al 1980.

La somma relativa al 1979, di lire 24,5 miliardi, è stata formalmente impegnata ed accreditata alla Regione stessa nel corso dell'esercizio 1979.

La somma di lire 24 miliardi per il 1980 non è stata ancora impegnata.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da svariate calamità.

La quota di devoluzione a favore della Regione Marche per il 1980 non è stata ancora impegnata.

LEGGE 31 MARZO 1977, N. 91 e D.P.R. 384/77

Utilizzazione in investimenti per attrezzature sanitarie - capitolo 7083 - delle somme derivanti dall'abolizione delle scale mobili anomale.

Viene disposto che il 40 per cento delle somme versate sul « Fondo speciale » sia utilizzato per investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri.

Con decreto ministeriale del Tesoro, emanato in applicazione del D.P.R. 384/77 in discorso, è stato istituito - per il 1979 - il capitolo 7083, recante la disponibilità di lire 40 miliardi da destinare alle Regioni per le finalità sopra richiamate.

Tale importo di lire 40 miliardi è stato accreditato alle Regioni nel corso del 1979.

2. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER IL SERVIZIO NAZIONALE (ex art. 51 legge 833/78)

Il fondo in questione - istituito dalla legge 833/78, relativa al servizio sanitario nazionale - viene quantificato annualmente con la legge di bilancio. La consistenza di tale fondo per il 1980, stabilita in lire 446 miliardi, è stata ripartita dal CIPE (previo accantonamento di lire 46 miliardi da destinare ai presidi multizonali ad

utenza interregionale), che ha individuato tre distinti settori di destinazione: *a)* costruzione di posti ospedalieri; *b)* manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico; *c)* altri investimenti.

Più precisamente, la distribuzione settoriale della disponibilità di lire 400 miliardi, stabilita dal CIPE, è la seguente: lire 74,827 miliardi per il settore *a)*; lire 88,853 miliardi per il settore *b)*; e lire 236,320 miliardi per il settore *c)*.

Per quanto attiene alle quote di devoluzione regionali finalizzate al settore *c)*, relativo ad « altri investimenti » esse formeranno oggetto, ai fini dell'autorizzazione al trasferimento, di ulteriore deliberazione CIPE.

Per i primi due settori *a)* e *b)* l'erogazione è stata subordinata — dal CIPE — al frazionamento delle relative assegnazioni, su base trimestrale. Le quote spettanti alle Regioni interessate — sui settori *a)* e *b)* —, relativamente alle prime due trimestralità, per un importo complessivo di lire 81,839 miliardi, sono state regolarmente impegnate e pagate.

Per quanto riguarda la terza e la quarta trimestralità, si è potuto, sinora, solo impegnare la somma sopra menzionata; mentre risulta in fase avanzata la procedura per l'erogazione effettiva della terza trimestralità per ciò che riguarda la quarta trimestralità è, al momento, in corso di perfezionamento l'assunzione dell'impegno.

3. NUOVE RISORSE EXTRA FONDO REGIONALE DI SVILUPPO (ex legge MERLI *bis* 650/79).

Riguardano parti di stanziamento ex legge 650/79, recante integrazioni e modifiche delle leggi 171/73 e 319/76 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Si tratta di risorse, che formano oggetto di istituzione di due nuovi capitoli di spesa. Più precisamente, per il 1980 viene prevista — a valere sulla disponibilità pluriennale di lire 500 miliardi ex art. 4, terzo comma —, una somma di lire 75 miliardi, da assegnare alle Regioni, per la concessione di contributi ai comuni ed ai consorzi intercomunali per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento di servizi pubblici; tale somma costituisce la consistenza del capitolo 7083.

Inoltre, per lo stesso esercizio 1980, viene prevista — a valere sulla disponibilità pluriennale di lire 350 miliardi ex art. 5, settimo comma — una somma pure di lire 75 miliardi, da assegnare alle Regioni, per la concessione di contributi alle imprese, che realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi; tale somma rappresenta la consistenza del capitolo 7084.

Per quanto riguarda la disponibilità del capitolo 7083, occorrerà pervenire — con l'accordo delle Regioni — ad una definizione, in sede

CIPE, delle quote di riparto, come momento preliminare per l'impegno della spesa.

Per ciò che attiene, infine, alla disponibilità recata sul capitolo 7084, già deliberata dal CIPE, si potrà procedere all'impegno formale dell'importo iscritto (75 miliardi), non appena sarà perfezionato il decreto ministeriale, con il quale il Tesoro ha istituito i nuovi capitoli in questione.

Tale è lo stato attuativo delle leggi pluriennali di spesa, relative alla finanza di trasferimenti alle Regioni in conto capitale, gestita dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.